

Delibera del Collegio dei Docenti del 17/05/2011

Il comma 7, art. 14, D.P.R 122/2009, recita:

*“(...) ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, (...) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”*

Ciò premesso, fermo restando che devono comunque sussistere elementi di giudizio sufficienti per la valutazione, il Collegio dei Docenti individua le seguenti deroghe:

- 1) Ricoveri, per motivi di salute, in strutture ospedaliere o luoghi di cura prontamente certificati al rientro a scuola;
- 2) Assenze per malattia prontamente certificate al rientro a scuola;
- 3) Gravi motivi di famiglia prontamente documentati al rientro a scuola;
- 4) Assenze per motivi di culto consentite dalla normativa, purché preventivamente segnalate;
- 5) Assenze per gare e concorsi cui il Liceo partecipa ufficialmente o per la partecipazione alla Consulta Provinciale degli Studenti;
- 6) Donazioni di sangue prontamente certificate al rientro a scuola;
- 7) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I prontamente certificata al rientro a scuola.